

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 415/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 399bis pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio VETTORELLO, Emanuele DECILESI e della società ASD POLISPORTIVA TRIBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giorgio VETTORELLO, all'epoca dei fatti allenatore con Licenza D tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Gb) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo e le funzioni di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nella categoria Pulcini Misti, assumendone altresì la conduzione tecnica in occasione di numero 7 (sette) gare ufficiali del girone E del relativo campionato di competenza, sebbene fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad allenare tale categoria di base;

Emanuele DECILESI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Gb) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 2024–2025 del Settore Tecnico F.I.G.C, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024–2025, almeno fino al mese di dicembre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Pulcini Misti al sig. Giorgio Vettorello, all'epoca dei fatti allenatore con Licenza D tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, sebbene il predetto tecnico fosse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad assumere la conduzione tecnica di tale categoria di base;

ASD POLISPORTIVA TRIBANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Emanuele Decilesi e Giorgio Vettorello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giorgio VETTORELLO,
 - Sig. Emanuele DECILESI,
 - Società ASD POLISPORTIVA TRIBANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele Decilesi);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giorgio VETTORELLO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione, da scontarsi integralmente a decorrere dal termine della precedente sanzione per il Sig. Emanuele DECILESI,
 - € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA TRIBANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina